STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO"

Reggio Calabria



Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "Accademia del Tempo Libero", disciplinata dal presente Statuto nel rispetto del d.lgs. 03 luglio 2017 n. 112 (codice del terzo settore), come modificato dal d.lgs. 03 agosto 2018 n. 105, facente parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) e iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Legge 11.08.1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

L'Accademia del Tempo Libero è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro e riunisce persone senza discriminazione politica, di religione, di razza, che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati nel presente statuto.

L'Associazione persegue finalità ricreative, culturali, formative, sportive, di ricerca e di solidarietà sociale.

L'Accademia ha sede legale in Reggio Calabria Via G. Melacrino n. 34 (Auditorium).

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo

L'Accademia ha cura dell'impiego del tempo libero degli associati in iniziative culturali, sociali, didattiche, sportive, ricreative, formative.

A tale scopo, l'Associazione promuove, favorisce e sviluppa manifestazioni, corsi speciali, incontri, conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde, mostre, gite, visite in località ed in strutture di interesse storico, artistico, archeologico, paesaggistico e quant'altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi

prefissati, operando all'occorrenza anche di concerto e/o con il contributo delle Amministrazioni locali e di Enti pubblici di promozione ed altre Associazioni similari.

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano riportato condanne penali.

I soci costituiscono la forza vitale dell'Accademia e devono impegnarsi nelle enunciate attività con passione, iniziative idonee e fedeltà allo spirito del sodalizio, per il raggiungimento delle finalità associative.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori: coloro che risultano intervenuti nell'atto costitutivo.

b) Effettivi: quanti sono ammessi in tale loro qualità dal Consiglio Direttivo.

c) Onorari: enti o persone che si siano particolarmente distinti per spiccate benemerenze nei confronti dell'Associazione.

La relativa deliberazione dovrà essere adottata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata, su proposta del Consiglio Direttivo.

d) Benemeriti: i Presidenti onorari e, in generale, coloro che abbiano assunto una posizione di particolare rilievo e si siano distinti per peculiari benemerenze nei riguardi dell'Associazione.

La relativa deliberazione dovrà essere adottata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata, su proposta del Consiglio Direttivo.

e) Sostenitori: che ne facciano espressamente richiesta, obbligandosi al pagamento di una quota superiore almeno del 100% rispetto a quella prevista per i soci ordinari.

Art. 5 – Soci ordinari

Per essere ammessi in qualità di Soci Effettivi, è richiesta formale domanda inoltrata al Consiglio Direttivo, completa di generalità, professione, residenza e dichiarazione di essere immuni da condanne penali, di impegnarsi al

pagamento delle quote associative, di accettare senza riserve le norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare o meno la domanda, motivandone le decisioni entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Art. 6 - Obblighi dei Soci ordinari

I soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota sociale annuale;

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi statutari;

c) a custodire con massimo rispetto le cose dell'Associazione;

d) a non strumentalizzare per fini personali le attività associative;

e) a non danneggiare economicamente l'attività dell'Associazione;

f) a prestare la propria opera all'interno dell'Associazione a titolo gratuito.

Art. 7 – Diritto di recesso

Il socio può recedere in qualunque momento per dimissioni volontarie.

L'Associazione può escludere il socio per gravi motivi, con deliberazione motivata, quando:

a) scientemente compia atti tesi a danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione, oppure a creare dissidio tra i soci;

b) non osservi le disposizioni statutarie e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

c) non adempia puntualmente al pagamento delle quote sociali e rimanga inadempiente nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'invito a regolarizzare la sua posizione spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- *l'Assemblea dei soci;*

- *il Presidente*;
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Collegio Sindacale.*

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono ai titolari soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Accademia.

Alla pari, tutti gli eventuali altri incarichi (quali le commissioni di settore) attribuiti ai componenti gli organi sociali, sono conferiti a titolo gratuito ed hanno la durata pari al tempo di durata in carica del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

Le cariche sociali e gli eventuali incarichi sono rinnovabili senza soluzione di continuità.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali, è convocata dal Presidente del sodalizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'Albo sociale, oppure, alternativamente al primo criterio, eccezionalmente, mediante avviso notificato a tutti i soci aventi diritto. Entrambe le procedure, anche quando siano seguite separatamente, prevedono che l'avviso – che deve contenere a pena di nullità l'indicazione della sede, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno oggetto di discussione, sia in prima che in seconda convocazione – deve essere reso noto ai soci almeno dieci giorni liberi prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata, di norma, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea, inoltre, è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su istanza motivata sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto all'esercizio del voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

Art. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- la presa d'atto dei risultati elettorali e la proclamazione, con votazioni separate ma contestuali, del Presidente del sodalizio, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- l'approvazione della programmazione delle attività associative da svolgere in uno con il preventivo di spesa;
- la decisione su tutte le questioni per le quali il Consiglio Direttivo ritenga necessario un pronunciamento programmatico, nonché sempre in via di indirizzo programmatico, sulle proposte dei Soci che abbiano carattere strutturale;
- la deliberazione delle modificazioni statutarie;
- la deliberazione dello scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione,

devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi dai soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea aventi per oggetto le modificazioni statutarie e la messa in liquidazione dell'Associazione devono essere approvate:

a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza qualificata di tutti i Soci titolari dell'esercizio del diritto di voto;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza qualificata di tutti i soci titolari dell'esercizio del diritto di voto presenti alla seduta.

I verbali assembleari vanno redatti in apposito libro custodito a cura del Presidente dell'Associazione presso i locali sociali e vanno affissi in copia autentica all'Albo sociale per dieci giorni consecutivi.

I verbali assembleari sono liberamente consultabili da parte di tutti i soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio eletto ad hoc all'Assemblea per la conduzione dei lavori della seduta. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario dell'Associazione per la redazione del relativo verbale.

Art. 13 – Eleggibilità – Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative e che non versino in situazioni di incompatibilità. Per l'effetto, non possono essere eletti né far parte del Consiglio Direttivo coloro i quali abbiano un contenzioso anche giudiziale con il sodalizio, o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato.

I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che dirige la vita dell'Associazione ed elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e, in seduta straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione economico-amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito statutario di:

a) predisporre il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa, nonché i programmi da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;

b) determinare l'ammontare delle quote e dei contributi associativi a carico dei Soci;

c) stabilire la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

e) emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa, nonché il regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali;

f) approvare i programmi culturali, ludici ed organizzativi dell'Associazione;

g) amministrare il patrimonio associativo, gestire l'Associazione e decidere su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) deliberare i provvedimenti di ammissione, sospensione e radiazione dei Soci;

i) procedere alla nomina dei Soci Onorari e Benemeriti;

l) provvedere all'esecuzione dei provvedimenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza

della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 17 – Vicepresidente

Il Vicepresidente ha funzioni vicarie, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni anche di rappresentanza legale.

Art. 18 – Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci ed adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali e di tutto quanto è di spettanza del sodalizio.

Esegue i pagamenti debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Cura la tenuta del libro cassa e dei documenti giustificativi, l'inventario di tutti i beni immobili, mobili, suppellettili, impianti e di ogni altro bene di pertinenza del sodalizio.

Invita il Socio moroso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la sua posizione debitoria.

Compila una dettagliata relazione sul bilancio preventivo e consuntivo da

sottoporre al Collegio Sindacale, che sarà poi letta all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto ed in possesso di titolo professionale che consenta loro l'esercizio della funzione e che godano, altresì, di idonei requisiti morali e tecnici.

I sindaci durano in carica per il periodo di durata degli organi sociali, hanno titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale:

a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;

b) esplica le proprie funzioni in conformità alle norme statutarie ed a quelle del codice civile vigente in quanto applicabili;

c) ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le irregolarità rilevate, affinché l'organo informato assuma le proprie determinazioni provvedimentali.

Art. 21 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali associative, da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative), contributi pubblici e privati, da beni mobili ed immobili e da ogni altra proprietà sopravvenuta, da donazioni, legati ed altre entrate che concorrano ad incrementare l'attività sociale.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione dei beni acquisiti legittimamente al patrimonio sociale, né alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Art. 22 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e si conclude il successivo trentuno dicembre.

Il bilancio del sodalizio, con ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominati rientra tra quelli che vengono redatti nella forma del rendiconto per cassa.

Entro il termine di un mese prima della chiusura dell'esercizio finanziario, il Presidente deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività svolta nell'esercizio precedente, nonché il preventivo di spesa relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per dieci giorni liberi che precedono la convocazione dell'Assemblea a disposizione di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

Il rendiconto ed il preventivo di spesa approvati dall'Assemblea vanno custoditi presso il Consiglio Direttivo e devono restare a disposizione presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Il rendiconto sarà depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e in caso di ulteriori modifiche, entro i 30 giorni successivi.

Art. 23 – Avanzi di gestione

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto:

a) in ragione del 20% al fondo di riserva;

b) il rimanente alle organizzazioni delle attività del sodalizio.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.

L'Assemblea deve contestualmente:

a) nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri;

b) devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre Associazioni con finalità similari o a scopi di pubblica utilità, individuando espressamente uno o più destinatari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



16 SET. 2019

Registrato il ... n. ... Serie ...

Contrassegni € ...

IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente Tributario
(Daniela Calla)